

Imprese ibride profitto-welfare

Imprese del Terzo settore più vicine al sistema delle imprese profit. Collocate dal legislatore al centro della riforma, queste particolari organizzazioni, strutturate per erogare prevalentemente servizi sociali a favore della comunità, stanno per assumere in maniera sempre più evidente la connotazione di imprese ibride. L'obiettivo dell'estensore del testo del ddl delega sembra evidente: mettere in condizioni le organizzazioni mosse da finalità sociali a competere sul mercato e a offrire i servizi a favore della collettività, in «competizione» con le strutture pubbliche (welfare), sempre più in affanno a garantire il livello di servizi richiesti dall'utenza (per ragioni economiche, organizzative, culturali, manageriali ecc.). I dubbi di sovrapposizione tra le imprese del Terzo settore («terzo» rispetto ai due settori economici tradizionali, il mercato e lo stato) e la nuova figura della società benefit (legge di stabilità 2016), dovrebbero essere definitivamente fugati dai decreti legislativi che il governo è delegato ad adottare (entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge).

Il modello di welfare. Da quanto emerge dal testo del ddl delega, gli interven-

Le imprese del Terzo settore, e in particolare le imprese sociali, sembrano essere la soluzione che meglio si attaglia ad avvicinare le imprese pubbliche nel complesso e variegato mondo dei servizi alla collettività

ti del legislatore mirano a rendere le imprese che assumono missioni sociali sempre più simili alle imprese che esercitano attività commerciale, per poter meglio perseguire le proprie finalità. Le imprese sociali, per esempio, avranno la facoltà (finora negata dalle restrittive prescrizioni del dlgs 155/06) di distribuire utili, seppure in maniera limitata (nelle misure riservate alle cooperative a mutualità prevalente), potranno nominare nei propri consigli di amministrazione imprese private e amministrazioni pubbliche e uno o più sindaci all'interno degli organi di controllo. Potranno inoltre, avvalersi delle opportunità concesse a tutte le organizzazioni appartenenti al Terzo settore, come per esempio di ricorrere al capitale di rischio attraverso il crowdfunding. Le imprese del Terzo settore, e in particolare le imprese sociali, sembrano pertanto essere la soluzione che me-

La riforma dell'impresa sociale	
Criteri e principi generali	Qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per finalità, senza scopo di lucro, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi
Coop sociali	Acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi
Distribuzione di utili	Previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale
Bilanci	Previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli artt. 2423 c.c. e segg. in quanto compatibili
Cariche sociali	Previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e dei titolari degli organismi dirigenti
Lavoratori svantaggiati	Ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente penalizzate
Organi amministrativi	Possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo
Organi di controllo	Previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto

glio si attaglia ad avvicinare le imprese pubbliche (a cui fino a oggi è stata in gran parte affidata l'erogazione di servizi sociali) nel complesso e variegato mondo dei servizi alla collettività. Oggi più che mai il tema del welfare, infatti, si presenta di forte attualità, specialmente nei paesi più industrializzati, dove la dinamica demografica risente di forti flussi di immigrazione e di un processo generalizzato di invecchiamento della popolazione, fattori questi che unitamente alla disoccupazione, specialmente femminile, impongono una revisione dei sorpassati modelli di welfare. In un contesto macroeconomico come quello attuale caratterizzato da forti vincoli alla spesa sia a livello centrale che locale, il sistema di welfare difficilmente può contare su un'entità di entrate tali da soddisfare la crescente domanda di previdenza, assistenza, sanità, istruzione ecc.; da qui la necessità di individuare un sistema che possa integrare quello pubblico, virando verso un modello di welfare pubblico-locale in sinergia

con i soggetti privati.

Terzo settore e società benefit. Da una prima lettura del testo del ddl delega, sembrerebbe che le imprese appartenenti al Terzo settore, e soprattutto l'impresa sociale, abbiano peculiarità e specificità in sovrapposizione tra loro. Ciò in quanto tutte queste entità sono appartengono alla categoria delle imprese ibride. Tuttavia, a ben vedere, sul piano comparativo le società benefit non vanno confuse con le imprese sociali. Queste ultime, infatti, in maniera volontaria perseguono un fine sociale che è core rispetto all'attività imprenditoriale messa in campo (e possono operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale, all'istruzione, alla tutela dei beni culturali ecc.).

Le società benefit, invece, all'interno della loro attività economica devono (e possono) perseguire uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti. In altre parole, ponendo la filosofia delle società benefit su un piano minimalista, non

necessariamente la società deve produrre impatti positivi ma è sufficiente che essa limiti le esternalità negative che è in grado di generare attraverso la sua attività principale, che rimane quella di natura economica.

Inoltre, la società benefit, per assumere tale veste, deve semplicemente unire all'attività profit la finalità sociale inserendo nel proprio statuto le clausole relative agli scopi di beneficio comune da perseguire. Le imprese sociali, invece, hanno uno statuto regolamentato in modo tassativo dalla legge e non possono avere fini di lucro, anche se devono essere in grado di collocare sul mercato beni o servizi in modo remunerativo al fine di garantire il buon andamento economico della gestione.

In aggiunta, senza entrare nel merito dei singoli passaggi dei commi 376-384 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (che hanno introdotto nell'ordinamento il modello della società benefit), è sufficiente citare il passaggio ove si precisa che la legge ha quale fine quello di «promuovere la costitu-

zione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse».

Appare quindi evidente che la norma faccia riferimento solo all'esercizio di attività economica, alla divisione degli utili, e al beneficio comune. La società benefit non sembra, pertanto, poter essere un'impresa sociale ex lege considerato

Sul piano comparativo le società benefit non vanno confuse con le imprese sociali che, in maniera volontaria perseguono un fine sociale che è core rispetto all'attività imprenditoriale messa in campo

che quest'ultima è un'entità senza fini di lucro (come ribadito anche dal ddl delega) seppure in maniera limitata ha la facoltà di distribuire utili.

L'impresa sociale in generale è infatti caratterizzata da «capital locked in», capitale vincolato per essere massimizzato prioritariamente per aumentare l'efficacia del progetto imprenditoriale.

Perseguendo anche lo scopo di lucro, pertanto, la società benefit non può assumere né la qualifica di impresa sociale, né quella di Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che presuppongono la totale assenza del profitto (a meno che, per quanto riguarda la qualifica di Onlus, la società benefit non sia una società cooperativa, a mutualità prevalente o non prevalente, che può assumere tale qualifica).

Le start up a vocazione sociale. Per quanto riguarda la (limitata) distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa sociale, l'auspicio è che nei decreti legislativi che il governo dovrà adottare entro i 12 mesi dall'approvazione della legge, venga preso per esempio il caso della «cugine» start up innovative a vocazione sociale. Tali società, che svolgono le proprie attività nei medesimi settori indicati dal dlgs 155/06 e quindi dell'impresa sociale, sono sottoposte a un divieto assoluto di distribuzione di utili per i primi 48 mesi, dopodiché non esiste più alcun limite.